



**Comune di Poggio a Caiano**  
**(Prov. di Prato)**

**Oggetto n. 25 del 23 aprile 2016 - TARI: approvazione tariffe per l'anno 2016.**

### **LA GIUNTA**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n. 201 del 2011;

**RICHIAMATI** in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

**VISTO** il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con la propria delibera n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27/02/2016 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2015 come segue::

- **30 aprile 2016** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2015;
- **31 ottobre 2016** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2016, dedotti gli importi del precedente acconto.

**PRECISATO** che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, sono conformi al D.P.R.158/1999, come si evince dall'art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**RITENUTO** dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2016 secondo quanto previsto dai seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;

- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria di costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a secondo della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

**CONSTATATO** che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2016 prevede un costo totale del servizio per € 1.784.660,00;

**RITENUTO** di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2016, così come risultanti dalla documentazione allegata, dando atto che il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999

**RITENUTO** di approvare per l'anno 2016 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche in base ai seguenti parametri :

Utenze Domestiche 61,50% - Utenze non Domestiche 38,50%;

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti come risultante dal prospetto di cui all'allegato "A", approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata negli allegati "B" – tariffa per le utenze domestiche, e "C" – tariffa per le utenze non domestiche, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99;

**RILEVATO** che, a norma del D.P.R. 27/04/1999 n.158 e del Regolamento comunale di applicazione della TARI, il Comune stabilisce annualmente:

- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%;
- coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

**RITENUTO** di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- riduzione del 50% per i redditi fino ad € 8.500,00
- riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

A VOTI unanimi espressi in forma palese:

**DELIBERA**

1. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2016, così come risultano dagli allegati "A", "B", "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
3. di stabilire che, a norma degli art. 19 e 20 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2016 si applichino riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti modalità:
  - a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile;
  - b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
  - c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%.I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti a), b), c), sono contenuti nel prospetto allegato (D), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;
4. di adottare per l'anno 2016 per le utenze domestiche la riduzione, a valere sia sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito:
  - a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00;
  - b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00e fino ad € 10.000,00;fissando la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione al 15 settembre 2016.-
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
6. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.
7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per opportuna conoscenza e approvazione.
8. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016.

\*\*\*\*\*